

Il giorno 26 OTTOBRE 2023 alle ore 15.30 ha inizio, via teams e dopo tempestiva convocazione, la TERZA riunione operativa del TAVOLO CONDIVISO CARTABIA.

Sono presenti:

la dott.ssa Roberta di Clemente nella qualità di Presidente Coordinatore del Settore Civile

la dott.ssa Gabriella Ferrara nella qualità di delegata dal Presidente della Prima Sezione

la dottoressa Maria Carolina De Falco nelle qualità di delegata dal Presidente della Seconda Sezione

la dott.ssa Stefania Cannavale nella qualità di delegata dai Presidenti della Quinta e della Quattordicesima Sezione (Area esecuzioni)

il dott. Francesco Paolo Feo quale delegato dal Presidente della Sezione Fallimentare

la dott.ssa Roberta De Luca nella qualità di delegata dal Presidente della Sesta sezione

la dott.ssa Fiammetta Lo Bianco nella qualità di delegata dal Presidente dell'Ottava sezione

la dott.ssa Renata Palmieri nella qualità di delegata dal Presidente della Nona Sezione

il dott. Ulisse Forziati nella qualità di delegato dal Presidente della Decima sezione

il dott. Mauro Impresa nella qualità di delegato dai Presidenti dell'Undicesima e della Dodicesima sezione

l'avv. Roberto Arcella

l'avv. Loredana Capocello

l'avv. Roberta Foglia Manzillo

l'avv. Alessandro Numis

l'avv. Mensitieri

l'avv. Mariottino

Le funzioni di segretaria sono svolte dalla dott.ssa Stefania Cannavale.

Il Presidente Coordinatore apre la riunione leggendo il quesito n. 3. Tutti i giudici sono d'accordo che in caso di ritardo del Giudice nell'emissione del decreto 171 bis cpc si differisce sempre l'udienza (per evitare che il difensore/la parte abbia meno tempo per predisporre gli atti 171 ter); inoltre evidenziano come la permanenza del pallino rosso

dopo l'emissione del decreto 171 bis cpc sia comune a tutte le sezioni: solo dopo l'udienza il fascicolo passa nella casella decisione;

In caso di emissione del decreto ex art. 171 bis in cui non si provveda ai sensi del primo comma (Nullità integrazione contraddittorio chiamata terzo) si pone il quesito se il giorno indicato in citazione non coincida con la data di udienza calendarizzata secondo le Tabelle. L'orientamento condiviso da quasi tutti i delegati è quello secondo il quale il giudice può emettere un decreto di differimento ad altra udienza, da cui decorreranno i termini. Secondo il dott. Forziati i termini decorreranno dall'udienza che coincide con quella in cui il giudice tiene udienza secondo le Tabelle anche senza un decreto di differimento perché la cancelleria fa ricadere il procedimento nella data in cui il giudice tiene udienza.

Dopo ampia discussione i presenti ritengono preferibile indicare la nuova data che corrisponde a un differimento da cui decorrono termini ex art. 171 ter c.p.c. Se si conferma genericamente l'udienza fissata in citazione il differimento di cancelleria non inciderà sul dies a quo dei termini 171 ter.

Altra problematica che scaturisce dai quesiti posti è relativa alla possibilità, nel caso di richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di un terzo da parte del convenuto, di emettere sempre un solo decreto ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. oppure di emettere tanti decreti ex art. 171 bis c.p.c. sino a quando il contraddittorio non sia integro con conseguente concessione, una sola volta, dei termini per il deposito delle memorie. La tesi contraria si fonda sul secondo comma dell'art. 171 bis c.p.c..

Dopo ampia discussione i rappresentanti delle Sezioni XI, XII e VIII sono favorevoli alla prima ricostruzione in quanto ritengono che l'art.166 cpc valga per ogni parte costituita (anche terzo chiamato) e che la dicitura "quando pronuncia i provvedimenti di cui al I co. cpc" del II co. 171 bis cpc non si riferisca solo al primo decreto (dopo citazione) ma anche a possibili decreti successivi; sono invece dell'opinione contraria la sezione IX, IV e VI per l'impedimento del dato testuale e in particolare la dott.ssa Palmieri richiama l'art. 420 co.9 c.p.c. (il giudice in udienza autorizza eventuali differimenti per chiamare terzi). La questione è stata la più dibattuta; molti hanno anche

rilevato che un vizio della consolle (che non avviserebbe in caso di seconda, terza, quarta costituzione) non può influire sull'interpretazione delle norme.

Quindi ci sono diversi orientamenti e solo a seguito dell'esame di casi concreti, si arriverà alla individuazione della strada preferibile.

Il dott. Impresa riferisce che sostituisce le prime udienze con il deposito di note scritte invitando le parti, ove lo ritengano per conciliare a sollecitare comparizione in presenza e si riserva di caricare sulla piattaforma un modello di decreto di fissazione.

Ci si chiede anche se nel caso in cui il convenuto si costituisce dopo il decreto ex art. 171 bis c.p.c. non si debba revocare il decreto con cui si è differita l'udienza. La soluzione dipende dal vizio che si verifica regime delle decadenze (*vocatio in ius* o *edictio*). La maggior parte dei giudici ritiene che la costituzione sani i vizi anche per la successiva udienza. In conclusione dipende dalla nullità ovvero se si tratta dei termini a comparire o degli avvertimenti, se il convenuto si costituisce e nulla dice ha sanato; se invece eccepisce le suddette violazioni abbiamo già sanato noi con la fissazione di nuova udienza. Si ritiene che se si costituisce tardivamente comunque l'udienza non sarà anticipata.

Altra questione oggetto di disamina è rappresentata dal caso in cui, al momento delle verifiche ex art. 171 bis cpc, l'attore non ha depositato la copia dell'atto di citazione notificato e nei 70 giorni il convenuto non si è costituito. I giudici dell'ottava sezione hanno deciso di ordinare la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione. Tra gli altri delegati la dott.ssa Palmieri, la dott.ssa De Falco e la dott. ssa De Luca hanno ritenuto di dover sollecitare il deposito dell'atto di citazione notificato dando un termine a tale fine. Il dott. Feo ha detto di aver fatto un provvedimento di sollecito all'esibizione.

Sul mancato rispetto delle indicazioni sulla forma ed il contenuto degli atti processuali ovvero dei modelli di cui al dm 110/23 non essendovi alcuna sanzione processuale, secondo tutti i giudici presenti si può incidere solo su spese (magari ai minimi anche se parte vittoriosa). Se l'atto non è chiaro si potrebbe ricorrere alla nullità come già previsto dall'art. 164 cpc per i vizi dell'*edictio actionis*.

Ulteriori spunti di riflessione e di scambio di esperienze si traggono sull'applicazione dell'art. 281 undecies c.p.c.. Il dott. Impresa, in un caso da lui vagliato, ha ritenuto

opportuno piuttosto che passare dal rito semplificato al rito ordinario dare i termini per le memorie integrative.

Si passa a esaminare i due quesiti area Famiglia.

In ordine al quesito 1 il Presidente dott.ssa Di Clemente fa presente che già è stata data risposta alla scorsa riunione.

In ordine al quesito 2 risponde la dott.ssa Ferrara riferisce che la sezione non richiede alcuna documentazione particolareggiata, a meno che si rilevino aspetti critici per il mantenimento dei minori nelle separazioni consensuali; bastano le ultime dichiarazioni dei redditi o comunque si ritengono sufficienti le indicazioni patrimoniali delle parti nel ricorso, non è nemmeno necessario il deposito delle dichiarazioni dei redditi.

Alla richiesta dell'avv. Roberta Fogliamanzillo di elaborare un protocollo per la redazione di un piano genitoriale, la dott.ssa Ferrara riferisce che basta avere solo una specificazione concreta degli impegni quotidiani del minore per stabilirne i tempi di permanenza presso ciascun genitore e che vi è la disponibilità della sezione a tale elaborazione.

La dott.ssa Di Clemente fa presente che già nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione nei procedimenti di famiglia era allegato l'indice della documentazione necessaria.

L'avv. Arcella introduce la necessità dei modelli degli atti processuali.

Si apre una breve riflessione sulle problematiche evidenziate dall'avvocato Arcella nell'articolo che è presente già sulla piattaforma ovvero sulla disciplina transitoria delle modifiche inerenti gli art. 474 c.p.c. e ss.

Interviene la dott.ssa Cannavale.

Secondo l'orientamento dell'Area Esecuzioni dalla disamina letterale delle norme richiamate nell'articolo di cui sopra, potrebbe non rilevare la data di introduzione del procedimento in cui il titolo su cui viene fondato l'intervento si è formato, o la data di emissione del provvedimento stesso, o ancora il momento in cui viene depositato l'intervento, bensì occorrerebbe prendere come riferimento la data di notificazione

dell'atto di precetto del creditore procedente dell'esecuzione in cui si vuole spiegare intervento:

- ove questa sia anteriore al 1° marzo 2023, l'interveniente dovrà premunirsi di formula esecutiva, sebbene il titolo sulla cui base è fondato l'intervento si sia formato in un procedimento introdotto successivamente, sicché nel momento in cui rivolge la richiesta di estrazione della copia sarà suo onere dedurre (e, se del caso, documentare) l'esigenza di ottenere una copia munita di formula esecutiva, derivante dalla necessità di spiegare intervento in un procedimento per cui è ancora necessaria la formula esecutiva;

negli altri casi potrà procedere con semplice copia autentica, anche ove il titolo si sia formato prima del 1° marzo 2023.

In caso di procedimento esecutivo già pendente al 28 febbraio 2023 il titolo esecutivo su cui si fonda l'esecuzione deve essere munito di formula esecutiva; nell'ipotesi di procedimento esecutivo iniziato dopo il 28 febbraio 2023, ma sulla base di un atto di precetto notificato fino al 28 febbraio 2023 (incluso): il titolo esecutivo su cui si fonda l'esecuzione deve ancora essere munito di formula esecutiva e ciò anche nel caso in cui il procedimento esecutivo è stato introdotto ben oltre il 1° marzo 2023; tale conclusione vale anche ove l'atto di precetto sia stato recapitato al debitore il 1° marzo 2023 o in una data successiva, ma l'iter notificatorio sia iniziato in un momento precedente;

all'eventualità di procedimento esecutivo iniziato sulla base di un atto di precetto notificato a partire dal 1° marzo 2023 (o meglio: il cui iter notificatorio ha avuto inizio dal 1° marzo 2023) il titolo esecutivo su cui si fonda l'esecuzione non deve più essere munito di formula esecutiva ed ove si tratti di un decreto ingiuntivo non sarà necessario menzionare la data di apposizione della formula esecutiva nell'atto di precetto (ma soltanto la data di concessione del provvedimento di esecutorietà); in caso di intervento nell'esecuzione già pendente al 28 febbraio 2023 o comunque avviata sulla base di un atto con precetto notificato il 28 febbraio 2023 o in una data precedente: l'interveniente deve munirsi di una copia del titolo munita di formula esecutiva, anche qualora il procedimento nel cui ambito il titolo esecutivo ha visto la luce fosse iniziato in un momento successivo alla data suddetta;


nell'ipotesi di intervento nell'esecuzione avviata sulla base di un atto di precetto notificato a partire dal 1° marzo 2023 (o meglio: il cui iter notificatorio ha avuto inizio dal 1° marzo 2023): l'interveniente può spiegare intervento anche sulla base di una mera copia conforme del titolo.

Tali sono state le conclusioni di alcuni scritti di dottrina sulla disciplina transitoria di cui agli artt. 34 e 35 del d.lgs 149/2022.

Ma dopo una discussione con i giudici della V e della XIV Sezione civile si è arrivati in realtà a ritenere che poiché non si può chiedere ai cancellieri di rilasciare ancora le copie esecutive. È sufficiente l'attestazione di conformità; infatti se l'interveniente può notificare il precetto secondo il rito Cartabia può anche fare l'intervento secondo la nuova disciplina. Si ritiene che si possa interpretare la dicitura "atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023 in senso restrittivo; poiché per l'intervento non occorre la preventiva notifica dell'atto di precetto, non si applica la disciplina transitoria ma direttamente la nuova disciplina.

A questo punto il Presidente comunica che, in base al numero dei quesiti che saranno caricati sul teams, provvederà a fissare una riunione l'ultimo giovedì del mese di novembre oppure nel mese di dicembre.

03/11/2023

 Stefano Cannavale

X

Firmato da CNMFN73M49F8ED600800257990180zL381XG31dWA1ZQm1Q=

Numero	Materia	Quesito
1	Famiglia	<p>Vi contatto al fine di avere delucidazioni in merito alle novità introdotte in relazione al procedimento per ottenere ordine diretto di pagamento dal datore di lavoro, per l'assegno di mantenimento non versato dal padre del minore. Nel caso di specie ho una sentenza del 2013 che obbliga il debitore a versare mensilmente una somma a favore della mia assistita, per il mantenimento della prole. Il debitore non versa le somme dovute da anni, posso azionare la nuova procedura per richiedere l'ordine diretto di pagamento al datore di lavoro? Ci sono delle particolari formalità da rispettare?</p>
2	Famiglia	<p>Buongiorno volevo solo capire se presso il Vs Foro per introdurre una separazione consensuale ai sensi della riforma Cartabia occorre produrre tutta la documentazione relativa alla situazione patrimoniale dei coniugi - così come richiesta per la separazione giudiziale - oppure se la stessa possa essere sostituita da una sorta di dichiarazione di entrambi i coniugi ove gli stessi riportino ogni dato relativo alle loro entrate patrimoniali ed oneri. Nel caso Vi chiedo se il vs. ordine abbia provveduto alla stesura di un modello di dichiarazione come è avvenuto presso il mio Foro e in caso di risposta affermativa chiedo invio del relativo modello. Chiedo inoltre se Voi abbiate provveduto anche alla stesura di un modello per il piano genitoriale richiedendone in caso di risposta positiva l'invio</p>
3	Rito ordinario civile	<p>Come noto, l'art. 171-bis cpc prevede che il giudice debba effettuare in via officiosa le verifiche preliminari ivi previste e, all'esito, emettere il decreto con il quale, se del caso, eventualmente differisce l'udienza ex art. 183 cpc, rispetto alla quale decorrono i termini ex art. 171-ter. Si chiede che cosa accade nel caso in cui l'emissione del decreto venga ritardata rispetto al termine di quindici giorni previsti dalla norma con la conferma, per di più, dell'udienza. Considerato infatti che il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto cadrebbe, rispetto all'udienza ex art. 183, nel 55.mo giorno anteriore all'udienza stessa e che alle parti, ex art. 171 ter cpc, è concesso il termine di 40 giorni prima dell'udienza per la prima memoria integrativa, ciò significa che, nel concreto, il termine per elaborare e depositare la prima memoria si riduce a soli quindici giorni di calendario, con la conseguenza che il ritardo nel deposito del decreto finirebbe con determinare una ulteriore contrazione di tale termine, di per sé già esiguo.</p>
4	Rito ordinario civile	<p>Che cosa accade se, constatata la mancata costituzione del convenuto nel termine di settanta giorni, il giudice emetta decreto col quale, rilevata una nullità della citazione o della notifica, ne disponga la rinnovazione e, invece, il convenuto si costituisca tardivamente?</p>

- 5 Rito civile - modelli Si chiede un confronto sulla struttura e sul contenuto degli atti processuali alla luce del DM 110/2023